



# Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 novembre 2006<sup>1</sup> sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia è modificata come segue:

### *Ingresso*

visto l'articolo 28 della legge federale del 1° ottobre 2010<sup>2</sup> sugli impianti di accumulazione (LI<sub>MA</sub>),

visto l'articolo 52a della legge del 22 dicembre 1916<sup>3</sup> sulle forze idriche;

visto l'articolo 61 della legge federale del 30 settembre 2016<sup>4</sup> sull'energia;

visto l'articolo 83 della legge federale del 21 marzo 2003<sup>5</sup> sull'energia nucleare;

visti gli articoli 3a e 3b della legge del 24 giugno 1902<sup>6</sup> sugli impianti elettrici,

visti gli articoli 21 capoverso 5 e 28 della legge del 23 marzo 2007<sup>7</sup>  
sull'approvvigionamento elettrico;

visto l'articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 1963<sup>8</sup> sugli impianti di trasporto in condotta;

visto l'articolo 55 della legge federale del 24 gennaio 1991<sup>9</sup> sulla protezione delle acque;

RS .....

- 1 RS **730.05**
- 2 RS **721.101**
- 3 RS **721.80**
- 4 RS **730**
- 5 RS **732.1**
- 6 RS **734.0**
- 7 RS **734.7**
- 8 RS **746.1**
- 9 RS **814.20**

visto l'articolo 42 della legge del 22 marzo 1991<sup>10</sup> sulla radioprotezione e  
visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997<sup>11</sup> sull'organizzazione del Governo  
e dell'Amministrazione

*Art. 1 cpv. 1*

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per:

- a. le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza:
  1. dell'Ufficio federale dell'energia (UFE),
  2. delle organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato incaricate dell'esecuzione nel settore dell'energia (altri organi d'esecuzione),
  3. dell'organo d'esecuzione;
- b. l'indennizzo per l'informazione dell'opinione pubblica ai Cantoni secondo l'articolo 3a capoverso 2 della legge sugli impianti elettrici.

*Art. 3 cpv. 3*

<sup>3</sup> Gli emolumenti ai Cantoni a titolo di indennizzo per l'informazione all'opinione pubblica sono stabiliti sulla base degli accordi di prestazioni di cui all'articolo 9e capoverso 2 della legge sull'approvvigionamento elettrico. Non è riscosso alcun emolumento a titolo di indennizzo per l'informazione all'opinione pubblica in adempimento a un mandato fondamentale della Confederazione.

*Art. 13*

L'UFE riscuote emolumenti per:

- a. il rilascio delle approvazioni dei piani;
- b. il finanziamento degli indennizzi che l'UFE versa ai Cantoni per l'informazione dell'opinione pubblica conformemente agli accordi di prestazioni.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Alain Berset  
Il cancelliere della Confederazione,  
Walter Thurnherr

<sup>10</sup> RS 814.50

<sup>11</sup> RS 172.010

